




Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

STATUTO

**DELL'ENTE AUTONOMO
PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE**
legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 9, co. 8-bis e ss.mm.ii.





TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Natura giuridica

1.1 L'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito legge n. 394/91).

1.2 L'Ente Parco ha sede legale ed amministrativa nel Comune di Pescasseroli. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire uffici periferici nel territorio del parco ovvero un ufficio di rappresentanza in Roma per le esigenze connesse ai rapporti con gli organi istituzionali.

1.3 All'Ente Parco, ai sensi dell'art. 9, comma 13, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 2

Competenza territoriale

2.1 L'Ente Parco esercita le competenze previste dalla legge e dagli atti attuativi sul territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise come delimitato dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale.

2.2 Eventuali modificazioni, introdotte con le modalità previste dalla legge 6 dicembre 1994 n. 394, al perimetro del Parco, comportano l'immediato adeguamento della competenza territoriale dell'Ente Parco.

2.3 Fino all'approvazione del Regolamento e del Piano del Parco, previsti dagli artt. 11 e 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, restano ferme le competenze esercitate sulla base delle deliberazioni, delle ordinanze, delle intese e degli altri provvedimenti adottati dall'Ente stesso ai sensi delle proprie leggi istitutive, così come previsto DPCM 26 nov. 1993 (Adeguamento ai principi della legge 6 dic. 1991, n. 394, della disciplina dell'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo).

2.4 Nell'Area Contigua l'Ente Parco esercita le competenze concordate nelle intese raggiunte con le Regioni interessate.

2.5 Fino alla istituzione dell'Area Contigua, ai sensi del DPCM citato, restano fermi i provvedimenti emanati dall'Ente in materia faunistico-venatoria ai sensi della normativa vigente.

Art. 3

Finalità dell'Ente Parco

3.1 L'Ente Parco, in coerenza con quanto disposto dalla legge istitutiva e dell'art. 1, della legge n. 394/91, persegue le seguenti finalità:

- a) tutelare, valorizzare ed estendere le caratteristiche di naturalità, integrità territoriale ed ambientale dell'area protetta;
- b) salvaguardare le aree suscettibili di alterazioni e i sistemi di specifico interesse naturalistico;
- c) conservare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, architettonico, archeologico, storico e artistico;





- d) favorire, riorganizzare ed ottimizzare le attività economiche, in particolare quelle agricole, zootecniche, forestali ed artigianali tradizionali, e promuoverne lo sviluppo compatibilmente con le finalità precedenti;
- e) promuovere attività di ricerca scientifica ed educazione ambientale.

3.2 L'Ente Parco assume inoltre tra i suoi obiettivi prioritari anche i seguenti:

- a) il ripristino della qualità delle aree marginali mediante la ricostituzione e la difesa degli equilibri ecologici e del paesaggio;
- b) l'individuazione di forme di agevolazione a favore di privati, singoli o associati, che intendano realizzare iniziative economiche che concorrano al conseguimento delle finalità istitutive del Parco;
- c) la promozione di interventi a favore di cittadini portatori di handicap per facilitare loro l'accesso e la conoscenza del Parco;
- d) l'adozione delle iniziative più opportune dirette a conseguire la priorità nella concessione di finanziamenti statali o regionali, a favore dei Comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte nel perimetro del parco, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 7, co.1, della legge 6 dicembre 1992, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni;
- e) la promozione di iniziative volte al recupero dei nuclei abitativi e rurali nonché al restauro dei centri storici e di edifici di particolare valore culturale;
- f) la realizzazione di opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio;
- g) la promozione di attività culturali nei campi di interesse del Parco;
- h) gli interventi nel settore dell'agriturismo e del turismo rurale;
- i) la promozione dello svolgimento di attività sportive compatibili;
- j) la realizzazione di impianti per l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e a basso impatto paesaggistico ed ambientale.

Art. 4

Nome ed emblema del Parco

4.1 L'Ente Parco, in tutti i suoi atti, s'identifica con la denominazione "Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise" e con il proprio emblema.

4.2 Il Parco ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio emblema, fatto salvo l'uso che del nome e dell'emblema potrà essere fatto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, nell'esercizio delle potestà che gli appartengono.

4.3 Per le finalità previste dall'art. 14, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Ente Parco può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso della propria denominazione e del proprio emblema a servizi e prodotti che presentino requisiti di qualità e che concorrano a perseguire le finalità istituzionali del Parco.





TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 5

Organi dell'Ente Parco

5.1 L'ordinamento istituzionale dell'ente parco si ispira al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.

5.2 Sono organi dell'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise:

- a) il Presidente
- b) il Consiglio Direttivo
- c) la Giunta esecutiva
- d) il Collegio dei revisori
- e) la Comunità del Parco.

5.3 Gli Organi dell'Ente Parco durano in carica cinque anni.

Art. 6

Presidente

6.1 Il Presidente è nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio e Molise, e dura in carica cinque anni. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 9, comma 5, della legge 394/91 per le designazioni dei componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio Direttivo fino all'insediamento del medesimo, il Presidente esercita le predette funzioni per un periodo non superiore comunque a centottanta giorni.

6.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili sottoponendoli alla ratifica del medesimo nella prima seduta utile e promuove le azioni e i provvedimenti più opportuni e necessari per la tutela degli interessi istituzionali dell'Ente.

6.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva coordinandone l'attività ed emana gli atti a lui espressamente demandati dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.

6.4 In qualità di rappresentante legale dell'Ente Parco, il Presidente sta in giudizio nei provvedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura e tipo ed assume la relativa decisione per conto dell'Ente. Egli può delegare con proprio atto la rappresentanza in sede processuale al Direttore. In tale ipotesi il Direttore sottoscrive la procura alle liti.

6.5 Nell'ambito delle direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione emanate dal Consiglio Direttivo, esercita un potere di indirizzo, identificando le priorità degli interventi ed eventualmente progetti speciali e scadenze intermedie.

6.6 Il Presidente assegna al Direttore, nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo, le risorse finanziarie iscritte al bilancio dell'Ente per il perseguimento degli obiettivi fissati e programmati; non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare atti di competenza del Direttore.

6.7 In caso di inerzia o ritardo ovvero in caso di inosservanza delle direttive generali da parte del Direttore, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Presidente può attivare le azioni disciplinari previste dalla normativa e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.





Art. 7

Funzioni del Consiglio Direttivo

7.1 Il Consiglio Direttivo, ispirandosi ai principi di buon andamento, imparzialità e legalità, nonché ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e pubblicità, determina l'indirizzo programmatico e definisce gli obiettivi da perseguire e verifica, attraverso il Presidente, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

7.2 Il Consiglio Direttivo, mediante proprie deliberazioni:

- a) adotta lo Statuto dell'Ente Parco, sentito il parere della Comunità del Parco, e ogni sua revisione;
- b) elegge, con le modalità previste dallo Statuto, il Vice Presidente e la Giunta Esecutiva;
- c) determina l'attività generale di indirizzo e programmazione;
- d) approva i bilanci annuali, le loro variazioni ed assestamenti ed il conto consuntivo;
- e) approva la proposta di dotazione organica e ogni sua revisione;
- f) adotta i regolamenti interni per il raggiungimento delle finalità dell'Ente Parco;
- g) adotta, previo parere della Comunità del Parco, il Regolamento del Parco;
- h) definisce i criteri per la predisposizione del Piano del Parco;
- i) adotta la proposta di Piano del Parco;
- j) esprime parere vincolante sul Piano pluriennale economico – sociale;
- k) promuove la decisione di intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possono compromettere l'integrità del patrimonio naturale del Parco e propone azioni di tutela in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive del Parco;
- l) può istituire appositi comitati di consulenza o avvalersi per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente Parco ai sensi del co. 15, art. 9 legge 394/91;
- m) ratifica, nella prima seduta, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo assunte in via d'urgenza dal Presidente;
- n) assume ogni altro provvedimento ad esso demandato dalla legge, dai regolamenti ovvero sottoposto alla sua attenzione dalla Giunta Esecutiva o dal Presidente.

Art. 8

Composizione del Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo dell'Ente è composto dal Presidente e da otto componenti nominati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 9 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dall'art. 1, comma 1, del DPR 16 aprile 2013, n. 73, e dura in carica 5 anni.

8.2 In caso di morte di un Consigliere, dimissioni o comunque di vacanza del posto, il componente che viene nominato in sua sostituzione dura in carica per il periodo residuo del mandato del Consiglio Direttivo.

8.3 Le dimissioni da Consigliere devono essere presentate in forma scritta al Presidente ed hanno efficacia dal momento nel quale il Presidente le comunica al Consiglio Direttivo nella sua prima riunione e questo ne prende atto formalmente. Entro i successivi 10 giorni il Presidente provvede a trasmettere gli atti al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per la necessaria surrogazione. Le dimissioni non possono essere ritirate dopo la presa d'atto del Consiglio Direttivo.

8.4 Qualora il Presidente non provveda alla comunicazione di cui al comma precedente, il dimissionario può richiedere al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di prendere atto delle sue dimissioni.

8.5 Qualora siano designati membri della Comunità del Parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità





del Parco, la cessazione della predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla cessazione della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti.

8.6 Il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza di cui al comma precedente nella prima riunione utile.

8.7 Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Direttore del Parco, i Revisori dei Conti e il Presidente della Comunità del Parco.

Art. 9

Publicità delle sedute

9.1 Le sedute del Consiglio Direttivo sono pubbliche.

9.2 Le sedute del Consiglio Direttivo sono segrete qualora si trattino questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti e giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulle capacità e sulle qualità personali.

Art. 10

Prima seduta del Consiglio Direttivo

10.1 Ai sensi dell'art. 9, co. 7 della L. 394/91, il Consiglio Direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

10.2 Nella prima seduta successiva al completamento delle nomine del Consiglio Direttivo, il medesimo provvede alla elezione del Vice Presidente, scelto tra i membri designati dalla Comunità del Parco e della Giunta Esecutiva.

10.3 Per la validità della prima seduta e delle deliberazioni in essa adottate, il numero dei componenti presenti non può essere inferiore a cinque.

Art. 11

Convocazione del Consiglio Direttivo

11.1 Il Consiglio Direttivo è convocato:

- a) dal Presidente;
- b) su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica
- c) per deliberazione della Giunta esecutiva.

11.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno ed in seduta straordinaria ogni volta che la sua convocazione sia disposta ai sensi delle lettere b) e c) del comma precedente.

11.3 Nei casi di cui alla lettera b) e c) del primo comma, la seduta deve essere tenuta entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta o dalla deliberazione adottata dalla Giunta Esecutiva. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia avuto luogo, il Consiglio Direttivo può essere convocato, con il dovuto preavviso e con il medesimo ordine del giorno, dal più anziano di età tra coloro che hanno presentato la richiesta di convocazione.

11.4 L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente Parco e comunicato ai componenti del Consiglio Direttivo nei seguenti termini:





- a) almeno 8 giorni prima di quello stabilito per la seduta, presso il domicilio indicato al momento dell'insediamento;
- b) almeno ventiquattro ore prima della seduta per i casi di motivata urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno.

11.4 L'avviso di convocazione deve essere trasmesso al Presidente della Comunità del Parco ed ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 5 giorni di quello stabilito per la seduta.

11.5 L'avviso di convocazione può essere notificato a mano oppure trasmesso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telegramma, telefax o altro mezzo di trasmissione dal quale risulti la data di invio e quella di ricevimento (ad es. posta elettronica).

11.6 Quattro giorni prima della seduta i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria a disposizione dei consiglieri. Nei casi di convocazione di urgenza i documenti relativi devono essere depositati contestualmente alla convocazione.

11.7 Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, presso la sede dell'Ente Parco. Può comunque essere riunito presso uno dei Comuni del territorio del Parco.

11.8 Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore dell'Ente, con funzioni di segretario.

Art. 12

Validità delle sedute del Consiglio direttivo

12.1 Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

12.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vicepresidente. In caso di contestuale assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Consigliere più anziano di età presente.

12.3 Non concorrono a determinare la validità della seduta i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi, coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 13

Validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo

13.1 Salvi i casi di votazione segreta previsti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio direttivo delibera: con votazione palese, a maggioranza semplice dei presenti, salvo il caso in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. In caso di parità prevale il voto del Presidente, tranne che per le votazioni segrete. Nel caso di non accoglimento di una deliberazione, la stessa non può essere ripresentata nella medesima seduta.

13.2 Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso in modo palese dalla maggioranza dei presenti.

13.3 Per la revisione totale o parziale dello Statuto è richiesta, sia per la validità della seduta che per la validità della deliberazione, la maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri in carica. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la deliberazione è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

13.4 I Consiglieri non possono partecipare alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso l'Ente Parco e verso eventuali organismi dal medesimo amministrati o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse





liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado, ovvero allorché si tratti di impieghi o incarichi da attribuire ai medesimi.

13.5 I divieti di cui al comma precedente comportano anche l'obbligo di allontanarsi dalla sede della seduta durante la trattazione di detti affari.

Art. 14

Verbalizzazione, controllo, pubblicità ed esecutività delle deliberazioni del Consiglio direttivo

14.1 Il verbale della riunione del Consiglio Direttivo è sottoscritto dal Presidente, o in sua assenza da chi presiede l'adunanza, e dal Direttore.

14.2 Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Consiglieri, le loro dichiarazioni di voto.

14.3 Il controllo degli atti avviene nei limiti, con le modalità e nei termini stabiliti dagli artt. 29 e 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70 nonché delle prescrizioni normative riguardanti la materia. A tale fine gli atti assoggettati a controllo di vigilanza da parte della competente Autorità ministeriale dovranno essere a quest'ultima immediatamente inviati, successivamente all'adozione da parte dei competenti organismi dell'Ente Parco, al fine di consentire l'esercizio delle prerogative tutorie alla medesima rimesse dalla legge.

14.4 Le deliberazioni, trasmesse al Ministero vigilante entro sette giorni dall'adozione, sono contestualmente pubblicate all'albo pretorio dell'Ente, per quindici giorni consecutivi e sul sito internet

14.5 Le delibere del Consiglio Direttivo sono conservate presso la sede dell'Ente Parco unitamente agli estremi di esecutività o eventuali atti di annullamento da parte degli Organi di controllo.

Art. 15

Vicepresidente

15.1 Il Vice Presidente del Parco, scelto tra i membri designati dalla Comunità del Parco, è eletto dal Consiglio Direttivo nel corso della prima adunanza a maggioranza assoluta ed a votazione segreta.

15.2 Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza, la votazione si ripete nella seduta successiva e, ove l'esito sia ancora negativo, si procede ad ulteriore votazione nella quale risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero dei voti.

15.3 Il Vice Presidente fa parte di diritto della Giunta Esecutiva e sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza o impedimento.

Art. 16

Giunta Esecutiva: composizione e competenze

16.1 La Giunta Esecutiva è composta da tre componenti compresi il Presidente ed il Vicepresidente.

16.2 Alle sedute della Giunta Esecutiva partecipa il Direttore del Parco, con funzioni di segretario e senza diritto di voto.

16.3 Alla Giunta Esecutiva compete l'adozione di tutti quegli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Consiglio Direttivo, al Presidente e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge o dallo Statuto, del Direttore del Parco.





16.4 Di ciascuna deliberazione della Giunta Esecutiva è data comunicazione al Consiglio Direttivo.

Art. 17

Elezioni dei componenti della Giunta Esecutiva

17.1 L'Elezioni del terzo componente della Giunta avviene a scrutinio segreto. Risulta eletto il Consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti.

17.2 La Giunta può delegare ciascuno dei suoi componenti all'esercizio di compiti e funzioni volti al raggiungimento di particolari obiettivi o per la trattazione di particolari questioni. La delega è definita nell'oggetto e nel tempo.

17.3 I componenti della Giunta Esecutiva, fatta eccezione per il Presidente, possono essere oggetto di sfiducia con apposita mozione votata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. In caso di sfiducia, il Consiglio Direttivo provvede all'elezione dei nuovi componenti in una successiva seduta da tenersi entro 30 giorni.

Art. 18

Convocazione della Giunta Esecutiva

18.1 La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario ovvero, entro dieci giorni, qualora ne facciano richiesta gli altri componenti.

18.2 Le integrazioni dell'ordine del giorno sono ammesse con preavviso di almeno ventiquattro ore prima dell'ora stabilita per la riunione.

18.3 L'avviso di convocazione viene effettuato secondo le modalità previste per la convocazione del Consiglio Direttivo.

18.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente e per motivi di urgenza la Giunta Esecutiva è convocata, con le medesime modalità previste al presente articolo, dal Vice Presidente.

Art. 19

Numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni della Giunta Esecutiva

19.1 Per la validità delle sedute della Giunta Esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

19.2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vice Presidente.

19.3 La Giunta Esecutiva delibera, a maggioranza dei presenti, con votazione palese ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

19.4 I componenti della Giunta Esecutiva che escono dalla sala prima della votazione non vengono computati per determinare la validità della seduta.

19.5 Nei casi di urgenza motivata le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

19.6 Il voto contrario del consiglio Direttivo su una proposta della Giunta Esecutiva non comporta né la decadenza, né le dimissioni della stessa.



Articolo 20

Verbalizzazione, controllo ed esecutività delle deliberazioni della Giunta esecutiva

20.1 Per quanto attiene alla verbalizzazione, al controllo e alla esecutività delle deliberazioni della Giunta esecutiva, si applicano le norme di cui al precedente articolo 14.

20.2 Di ciascuna deliberazione della Giunta esecutiva è data comunicazione a tutti i componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 21

Cessazione dei componenti della Giunta esecutiva

21.1 Fatta eccezione per il Presidente, in caso di cessazione dalle funzioni di un componente della Giunta esecutiva, per dimissioni, revoca o altra causa, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione con le modalità di cui all'art. 17.

21.2 Le dimissioni del Presidente, ovvero quelle rassegnate congiuntamente dagli altri componenti la Giunta Esecutiva comportano la decadenza della stessa con effetto decorrente dall'insediamento della nuova Giunta.

21.3 In caso di vacatio funzionale le funzioni della Giunta Esecutiva sono assunte dal Presidente.

Art. 22

Collegio dei Revisori dei Conti

22.1 Il Collegio dei revisori dei Conti esercita il riscontro di legittimità amministrativa e contabile secondo le prescrizioni normative che vigono in materia per gli Enti Pubblici non Economici e sulla base del Regolamento di contabilità dell'Ente Parco.

22.2 I revisori dei conti assistono alle sedute del Consiglio Direttivo.

22.3 Le delibere di adozione o di modificazione degli Statuti, dei regolamenti e delle piante organiche sono corredate del parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 23

Comunità del Parco

23.1 La Comunità del Parco, organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco, è costituita dai Presidenti delle Regioni, delle Province, delle Comunità Montane e dai Sindaci dei Comuni i cui territori sono compresi, anche in parte, nei confini del Parco.

23.2 Ciascun membro della Comunità del Parco può conferire delega scritta ad un componente della Giunta o del Consiglio dell'ente cui egli appartiene affinché lo sostituisca. Il documento contenente la delega va esibito, prima dell'inizio della seduta per la quale è stato rilasciato, al Presidente della Comunità del Parco, il quale dispone che esso sia acquisito a verbale e conservato agli atti della seduta. È vietato il cumulo delle deleghe in capo al medesimo delegato.

23.3 La Comunità del Parco si riunisce, di norma, presso la sede dell'Ente o presso la Sede della stessa Comunità del Parco ove diversa, e gli atti della Comunità sono acquisiti e conservati presso la sede legale ed amministrativa del Parco.





23.4 La Comunità del Parco elegge al suo interno un Presidente e due Vicepresidente, e si riunisce, almeno due volte l'anno, su convocazione del suo Presidente; può, altresì, riunirsi su richiesta del Presidente dell'Ente Parco o di almeno un terzo dei suoi componenti. La riunione deve tenersi entro venti giorni dalla richiesta.

Art. 24

Attribuzioni della Comunità del Parco

24.1 La Comunità del Parco:

- a) designa quattro rappresentanti per la formazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco. La designazione avviene con voto limitato, secondo le modalità previste nel Regolamento di organizzazione di cui alla successiva lett. f);
- b) partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del Piano del Parco indicati dal Consiglio Direttivo;
- c) elabora e delibera, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo, il piano pluriennale economico e sociale vigilando sulla sua attuazione;
- d) esprime parere obbligatorio non vincolante sul Regolamento del Parco, sul Piano del Parco predisposto dall'Ente, sul bilancio e sul conto consuntivo, sullo Statuto e sulle sue eventuali revisioni su altre questioni, a richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo;
- f) adotta il proprio regolamento di organizzazione.

24.2 I pareri richiesti alla Comunità del Parco sono espressi ai sensi dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 25

Indennità e gettoni di presenza

25.1 Al Presidente e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti spettano le indennità di carica stabilite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base delle apposite direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Inoltre, al Presidente, ai componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti compete, per ogni seduta del Consiglio Direttivo alla quale partecipano, il rimborso delle spese di trasferta effettivamente sostenute e documentate, nei limiti previsti dalle vigenti norme di legge.

25.2 Al Presidente della Comunità del Parco spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti norme, per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo, a seguito di regolare convocazione dell'Ente.

25.3 Ai componenti il Comitato di cui all'art. 13, comma 3, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, ove non dipendenti od amministratori dell'Ente Parco, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, nella misura prevista dal Regolamento del Parco.





TITOLO III

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Art. 26

Direttore del Parco

26.1 Il Direttore del Parco è nominato con le modalità di cui all'art. 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Il Presidente provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni.

26.2 Nell'ambito delle funzioni generali previste dalla legge per i dirigenti della Pubblica Amministrazione, il Direttore svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) coopera e collabora con il Presidente e con gli Organi dell'Ente Parco per la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare;
- b) adotta, salvo quanto previsto dal Regolamento di Organizzazione, tutti gli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- c) nel rispetto della normativa vigente assume le determinazioni, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio Direttivo, relative all'instaurazione di rapporti di consulenza e collaborazione con professionisti e con Enti specializzati;
- d) nel rispetto dei principi e delle norme dettati dalla legge e dal regolamento generale di organizzazione, assume le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro, ivi comprese le relazioni sindacali;
- e) partecipa, con parere consultivo e nella qualità di segretario, alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva e ne sottoscrive i verbali e gli atti deliberativi insieme al Presidente;
- f) esprime il parere di regolarità tecnica e contabile sugli atti;
- g) è l'interlocutore del funzionario del Corpo Forestale dello Stato preposto al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente di cui agli artt. 1 e ss. del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, attuativo della previsione dell'art. 21, co. 2, della legge n. 394 del 1991;
- h) rilascia il nulla osta sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici dell'Ente qualora venga esercitata un'attività in difformità dal Piano e dal Regolamento del Parco;
- i) provvede, ai sensi dell'art. 30, co. 2, della legge n. 394/91, alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite per la violazione delle disposizioni emanate dall'Ente Parco a tutela dell'area protetta.

26.3 La sostituzione del Direttore, nei casi di assenza o impedimento, è disciplinata dal Regolamento generale di organizzazione dell'Ente Parco

Art. 27

Personale

27.1 Il personale dell'Ente Parco è quello previsto dalla dotazione organica regolarmente approvata, ed assegnato agli uffici o servizi competenti per Aree omogenee a cui sono preposti funzionari di adeguata qualifica che rispondono direttamente al Direttore.

27.2 L'attribuzione temporanea di mansioni superiori al personale di cui al precedente comma 1 rimane disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia.





27.3 La sorveglianza nei territori del Parco e dell'area di protezione esterna è esercitata dalle Guardie del Parco alle dirette dipendenze dell'Ente nonché dal personale del Corpo Forestale dello Stato appositamente dislocato presso il Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Il Coordinamento Territoriale del Corpo Forestale dello Stato opera, con vincolo di dipendenza funzionale dall'Ente Parco, per il tramite del funzionario preposto al coordinamento dello stesso. Ferma restando l'equiparazione delle funzioni dei Guardiaparco a quelle del Corpo Forestale dello Stato, così come previsto dall'art. 2, co. 36, della legge 9 dic. 1998, n. 426, l'Ente, con apposito regolamento, disciplina qualifiche e compiti della Sorveglianza del Parco.

27.4 Per il conseguimento delle finalità istitutive del Parco è consentito, a seguito di conformi deliberazioni del Consiglio Direttivo, l'impiego di personale tecnico e di manodopera ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 28

Corsi di formazione professionale

28.1 Ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs 165/01, l'Ente Parco partecipa al miglioramento della professionalità dei propri dipendenti predisponendo, per ogni anno, un piano di formazione tenendo conto delle competenze necessarie. Il piano di formazione deve indicare gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, prevedendo l'impiego delle risorse interne, statali e comunitarie, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. Corsi di formazione potranno essere organizzati dallo stesso Ente Parco ovvero garantendo la partecipazione del personale a corsi professionali organizzati da strutture specializzate.

28.2 L'Ente Parco può organizzare altresì, anche d'intesa con altre Amministrazioni Pubbliche o Istituzioni Private, corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di Guida del Parco.

Art. 29

Azioni di tutela di organi e dipendenti

29.1 L'Ente Parco, per la sola ed esclusiva tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale al Direttore e ai dipendenti mediante la stipula di una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile dei medesimi, purché non vi sia conflitto di interesse con l'Ente.





TITOLO IV

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE

Art. 30

Regolamento del Parco

30.1 Il Regolamento del Parco, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 394/91, è previsto allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesaggistiche, antropologiche, storiche e culturali locali. In particolare il regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco e nell'Area Contigua e valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali vietando le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali.

30.2 Il Regolamento è adottato dall'Ente Parco, anche contestualmente all'approvazione del Piano per il Parco di cui all'art. 31 del presente Statuto, ed è approvato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, d'intesa con la Regione interessata e previo parere degli Enti Locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta. Qualora i previsti pareri non intervengano entro il suddetto termine, essi si intendono favorevolmente acquisiti.

30.3 Il Regolamento, contestualmente alla sua pubblicazione, deve essere notificato agli Enti componenti la Comunità del Parco e acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entro tale termine i Comuni interessati sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti ai contenuti ed alle previsioni del Regolamento del Parco; decorso tale termine le disposizioni dello stesso prevalgono comunque su quelle del Comune, che è tenuto alla loro applicazione.

30.4 Le modifiche al Regolamento sono introdotte con la medesima procedura prevista per la sua approvazione ed esplicano gli effetti nei termini di cui al precedente comma 3.

Art. 31

Piano per il Parco

31.1 Il Piano per il Parco, previsto e regolato dall'art. 12 della legge n. 394/91 e successive modifiche, è lo strumento di tutela dei valori naturali ed ambientali, storici e culturali, antropologici e tradizionali dell'area protetta. Il piano suddivide il territorio in base ai diversi gradi di protezione prevedendo in particolare: riserve integrali, riserve generali orientate, aree di protezione e aree di promozione economica e sociale.

31.2 La formazione del Piano avviene nel rispetto della seguente procedura:

- a) il Consiglio direttivo indica i criteri per la predisposizione del Piano, alla cui definizione partecipa la Comunità del Parco;
- b) la Comunità del Parco esprime il proprio parere obbligatorio sul Piano predisposto dall'Ente Parco;
- c) il Piano, approvato dal Consiglio Direttivo, viene inoltrato alle Regioni Interessate che provvedono alla sua adozione entro i successivi novanta giorni.





31.3 Il Piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dell'Ente Parco, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane; in tali sedi chiunque può prenderne visione e chiederne copia.

31.4 Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte sulle quali l'Ente Parco esprime, con deliberazione del Consiglio Direttivo, il proprio parere entro i successivi trenta giorni.

31.5 Entro centoventi giorni dal ricevimento dei pareri espressi in ordine alle osservazioni ricevute, le Regioni territorialmente competenti si pronunciano sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente Parco e con i comuni interessati, ai sensi del co. 4 dell'art. 12 della legge n. 394/91, approvano il Piano.

31.6 In caso di mancata approvazione del Piano per il Parco si applicano i poteri sostitutivi di cui all'art.12 della legge n. 394/91.

31.7 Il Piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse, di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti, sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione. È pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Abruzzo, Lazio e Molise ed è immediatamente vincolante nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche e dei Privati.

31.8 Il Piano per il Parco è modificato con le stesse procedure necessarie alla sua approvazione ed è aggiornato con identiche modalità almeno ogni dieci anni.

Art. 32

Nulla osta

32.1 Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del Parco è sottoposto al preventivo Nulla Osta dell'Ente ai sensi dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

32.2 La normativa regolamentare dell'Ente disciplina la costituzione, la composizione e il funzionamento del comitato.

32.3 In sede di rilascio del Nulla Osta, l'Ente Parco si attiene alle previsioni delle Norme di Attuazione del Piano del Parco, comprese quelle con funzione di indirizzo, e a quelle del Regolamento. In mancanza di tali previsioni ovvero in caso di insufficienza delle medesime, l'Ente Parco rilascia o nega il Nulla Osta sulla base di valutazioni tecniche adeguatamente motivate.

Articolo 33

Piano pluriennale economico e sociale

33.1 Il Piano pluriennale economico e sociale è volto a promuovere le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all'interno del Parco e nei territori adiacenti.

33.2 La redazione del Piano è avviata dalla Comunità del Parco, contestualmente all'elaborazione del Piano del Parco, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti, eventualmente anche attraverso accordi di programma. Sul Piano Pluriennale Economico e Sociale esprime la propria motivata valutazione il Consiglio Direttivo; lo stesso è approvato d'intesa dalle Regioni interessate.





33.3 I contenuti del Piano Pluriennale Economico e Sociale si estendono in particolare a quanto previsto dall'art. 14, co. 3 della legge n. 394/91.

33.4 In caso di contrasto tra Comunità del Parco, Consiglio Direttivo dell'Ente e Regione, la questione del Piano Pluriennale Economico e Sociale è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei Ministri.

33.5 Il Piano ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.

Art. 34

Acquisti, espropriazioni ed indennizzi

34.1 L'Ente Parco può prendere in locazione immobili e acquistare immobili inclusi nel perimetro del Parco, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 15 legge n. 394/91, secondo le norme generali vigenti.

34.2 L'Ente Parco può acquisire, tramite contratti di diritto privato, la disponibilità di beni immobili anche nell'ambito dell'Area Contigua quando essi siano funzionali al conseguimento delle finalità del Parco attraverso uno sviluppo armonioso del territorio.

34.3 L'Ente Parco provvede ad indennizzare, previa valutazione tecnica, i danni provocati dalla fauna selvatica alle colture, agli allevamenti ed alle infrastrutture per l'esercizio dell'attività agricola e pastorale. L'Ente provvede altresì all'equo compenso delle eventuali perdite economiche derivanti dai vincoli imposti all'interno del territorio del Parco, sulla base di principi equitativi e nel rispetto delle disposizioni di attuazione emanate in materia dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

34.4 Il Regolamento di cui all'art. 30, stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi di cui al primo periodo del comma precedente, che debbono comunque essere corrisposti entro novanta giorni dal verificarsi del danno ovvero dalla data della notizia del nocumento.

Articolo 35

Accordi di programma

35.1 Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di altri programmi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Ente Parco e di altri soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica, il Presidente dell'Ente Parco, in base alla competenza primaria o prevalente del Parco riguardo all'opera, agli interventi od ai programmi di intervento ed a seguito di mandato del Consiglio Direttivo, partecipa ad accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

35.2 Per il conseguimento degli scopi di cui al comma 1, il Presidente o il Direttore da lui delegato, può partecipare a conferenze di servizi tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime dei rappresentanti delle amministrazioni interessate, è sottoscritto dal Presidente dell'Ente Parco sulla base degli atti di indirizzo assunti dai competenti organi dall'Ente.

35.3 Ove l'accordo di programma comporti una variazione agli strumenti urbanistici o di pianificazione territoriale vigenti, è necessario che vengano seguite le procedure di legge seguito della convocazione di tutti i soggetti interessati.



**Art. 36****Gestione finanziaria dell'Ente Parco**

36.1 L'Ente Parco, nell'ambito della legislazione di contabilità pubblica dello Stato, dispone di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie o trasferite. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno, inizia il 1° gennaio e termina il successivo 31 dicembre.

36.2 La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione, deliberato dal Consiglio Direttivo entro il 30 novembre di ciascun anno, nell'esercizio della facoltà di deroga riconosciuta dall'art. 5, co. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

36.3 Costituiscono entrate dell'Ente Parco, da destinare al conseguimento di fini istitutivi: contributi ordinari e straordinari dello Stato e dell'Unione Europea;

- a) contributi delle Regioni e degli Enti locali interessati ai territori del Parco;
- b) contributi di altri Enti pubblici;
- c) contributi e finanziamenti destinati a specifici progetti;
- d) lasciti, donazioni ed erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni;
- e) eventuali rendite patrimoniali;
- f) proventi derivanti dall'esercizio, in forma associata, di attività economiche;
- g) proventi derivanti da canoni concessori;
- h) proventi dei diritti d'ingresso, di privativa e di altri diritti previsti dalla legge;
- i) proventi delle attività commerciali e promozionali;
- j) proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
- k) ogni altro provento acquisito in relazione alla sua attività.

36.4 All'Ente Parco è garantito il regime delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

36.5 L'Ente Parco ha l'obbligo del pareggio di bilancio.





TITOLO V

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Articolo 37

Caratteristiche della partecipazione

37.1 L'Ente Parco valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato e promuove la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni dell'amministrazione dell'Ente Parco.

37.2 Le modalità di convocazione, di ordinamento e di funzionamento degli istituti della partecipazione previsti nel presente titolo V sono stabilite con regolamento approvato dal Consiglio Direttivo; tale regolamento deve assicurare il pieno rispetto dei principi di partecipazione.

Articolo 38

Consultazione

38.1 L'Ente Parco promuove e favorisce forme di consultazione finalizzate alla tutela di interessi collettivi e diffusi. In particolare l'Ente Parco favorisce la costituzione di consulte rappresentative delle organizzazioni dei cittadini quali strumento per la concertazione delle decisioni in ordine al raggiungimento dei fini istituzionali.

Articolo 39

Istanze, Petizioni e Proposte

39.1 L'Ente Parco riconosce e garantisce ai cittadini, alle Associazioni ed ai soggetti collettivi in genere, il diritto di istanza, petizione e proposta.

39.2 Mediante le istanze i cittadini chiedono ragione su specifici aspetti dell'attività dell'Ente Parco.

39.3 Mediante le petizioni i cittadini sollecitano l'intervento su questioni di interesse generale ed espongono comuni necessità.

39.4 Mediante le proposte i cittadini possono avanzare richieste per l'adozione da parte degli Organi dell'Ente Parco di atti specifici.

39.5 L'Ente Parco, tramite il Presidente ovvero la Giunta Esecutiva, esprime per iscritto entro sessanta giorni le proprie valutazioni per ogni singola iniziativa.

39.6 Modalità e termini per la modulazione di istanze, petizioni e proposte, nonché i termini per la definizione delle medesime, sono stabilite dal regolamento di cui all'art. 37, co. 2.





Articolo 40
Pubblicità degli atti

40.1 Al fine di garantire la pubblicità degli atti dell'Ente è istituito presso la sede del Parco un apposito spazio da destinare ad Albo per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti da leggi, regolamenti e dal presente Statuto.

40.2 La pubblicità degli atti deve garantirne l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

40.3 Il Direttore provvede anche alla regolare tenuta degli atti vengano e certifica l'avvenuta pubblicazione. Tutti gli atti dell'Ente Parco sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.

40.4 L'Ente Parco adotta le forme necessarie per la creazione di mezzi informativi che possono raggiungere con capillarità la cittadinanza, rendendo pubblica la propria attività amministrativa. In particolare l'Ente favorisce l'utilizzo di strumenti telematici per la pubblicità degli atti.

40.5 E' facoltà di chiunque abbia interesse di prendere visione dei documenti amministrativi e di ottenerne copia. I modi per l'esercizio di tali diritti, le determinazioni amministrative inerenti e la tutela giurisdizionale sono disciplinati dalla normativa generale in materia di trasparenza e pubblicità degli atti amministrativi e dei connessi procedimenti.





TITOLO VI
REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 41
Modalità di revisione

41.1 La revisione totale o parziale del presente Statuto deve essere deliberata secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 3.

